



SENT. 356/2023

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** PresidenteDomenico **GUZZI** ConsigliereIda **CONTINO** ConsigliereNicola **RUGGIERO** Consigliere-relatoreIlaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio sull'appello iscritto al n. **60022** del Registro di Segreteria, promosso dalla:**-Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna - appellante;****nei confronti di****-GRAGGILONI Cristian** (C.F.: GRGCST69P07D704X), nato il 7 settembre 1969 a Forlì, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione depositata il 16 maggio 2023, dall'Avv. Gian Andrea Ronchi (con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni al presente procedimento al fax 051.

19982672 ovvero all'indirizzo PEC

studiolegale@pec.officinagiuridica.com – domicilio digitale);

avverso

-la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, n. 72/2022, depositata il 21 aprile 2022;

VISTI l'atto d'appello e tutti i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 6 giugno 2023, celebrata con l'assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci: il Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, Cons. Giulia De Franciscis e l'Avv. Gian Andrea Ronchi per l'appellato Graggiloni;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna ha rigettato la pretesa erariale azionata nei confronti del convenuto/odierno appellato **GRAGGILONI Cristian**, dipendente dell'A.U.S.L. della Romagna in qualità di operatore tecnico, in relazione ad un'ipotesi di responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, connessa alla perdita, per deterioramento, di ottanta flaconi contenenti il vaccino anti Covid-19 "Moderna", avvenuta presso l'Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 2021, a seguito del cattivo funzionamento del frigorifero in cui i predetti flaconi erano conservati all'interno della farmacia ospedaliera.

Nello specifico, secondo quanto riportato in sentenza, il contestato danno è stato ricollegato dalla Procura contabile, attivatasi a seguito della pubblicazione di notizie di stampa, alla circostanza per cui la segnalazione acustica del guasto sarebbe stata erroneamente interpretata dal dipendente GRAGGILONI, preposto alla vigilanza nella notte in cui è avvenuto il fatto.

Egli, infatti, avrebbe attribuito il segnale d'allarme scattato alle ore 22.38 del 14 gennaio 2021, prontamente da lui tacitato, al guasto di un ascensore, da tempo non più funzionante, come appreso successivamente.

In realtà, la segnalazione di guasto riguardava proprio il congelatore ove erano stoccati centocinquanta flaconi di vaccino anti Covid-19 "Moderna", che necessitano, per la loro corretta conservazione, di una temperatura compresa tra - 25 e - 15 gradi centigradi, onde evitarne il deterioramento biologico e la conseguente inutilità sul piano immunitario.

La scoperta di questo evento avveniva solo alle ore 6.53 del 15 gennaio 2021, quando un tecnico della farmacia ospedaliera si accorgeva dell'innalzamento inusuale della temperatura all'interno del congelatore.

In conseguenza di tale episodio, venivano immediatamente distribuiti presso le sedi vaccinali delle città vicine i settanta flaconi ritenuti ancora utilizzabili, su centocinquanta complessivi.

Nella descritta vicenda, la Procura contabile individuava due distinte poste di danno:

a) la prima, pari ad euro **614,97**, a carico dell'A.U.S.L. della Romagna, relativa alle spese sostenute per la repentina e non programmata dislocazione dei flaconi ancora efficaci presso i vicini Centri vaccinali (nello specifico, spese per pedaggio autostradale, carburante e retribuzione dell'autista aziendale, nonché per i trasferimenti effettuati dalla ditta esterna appaltatrice del servizio trasporti);

b) la seconda, pari ad **euro 15.792,00**, a carico della struttura del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento nelle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (nominato ai sensi dell'art. 122 d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020), corrispondente al **costo inutilmente sostenuto per gli ottanta flaconi deteriorati a seguito dell'incidente.**

Tutto ciò per il complessivo importo di **euro 16.406,97.**

Il medesimo danno veniva ricondotto al sig. GRAGGILONI il quale, secondo la ricostruzione attorea, non avrebbe rilevato correttamente il segnale sonoro e visivo, né attuato le verifiche necessarie per evitare il pregiudizio economico conseguente al deperimento del siero, (segnale) che sarebbe stato silenziato senza le opportune verifiche da parte del tecnico addetto alla vigilanza.

Tale condotta sarebbe connotata da colpa grave, dovuta ad inerzia, per non aver posto in essere le iniziative conformi alle linee guida previste nei casi di emergenza, con conseguente mancato intervento del personale specializzato.

Di qui la richiesta di condanna, quale formulata nell'atto di citazione,

al pagamento, in favore delle Amministrazioni sopra indicate, dei succitati importi, oltre interessi e rivalutazione.

Per la medesima vicenda, il sig. GRAGGILONI risulta essere stato destinatario del:

a) provvedimento disciplinare di irrogazione della sanzione "concordata" della **sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per mesi due, a partire dal 15 gennaio 2021;**

b) provvedimento di archiviazione del procedimento penale per il reato di interruzione di pubblico servizio, motivato con la rilevata assenza dell'elemento soggettivo del dolo (decreto adottato dal GIP presso il Tribunale di Forlì in data 14 luglio 2021, su conforme richiesta della Procura penale del 6 luglio 2021).

1.a) Con la decisione qui gravata, la Sezione territoriale ha in primo luogo osservato, con riferimento all'operatività dell'art. 21, comma 2, del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 e s.m.i. (il quale, a partire dall'entrata in vigore del decreto e fino alla data ivi prevista, ha limitato l'imputabilità di responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave alle sole ipotesi di inerzia e di omissione), che *"non si può ipotizzare la violazione di un dovere giuridico di verifica, vigilanza e controllo ogni qual volta il dipendente pubblico incorra in un errore nell'interpretazione di un fatto sottoposto alla sua preventiva valutazione (dalla quale discende l'operato in concreto): in sostanza nel caso in cui, valutando i dati oggettivi, il soggetto sbaglia nel compiere l'attività cui è preposto"* (così, pag. 14).

Ha, dunque, ritenuto, a seguito dell'esame degli atti di causa (ivi compresi quelli, come i verbali testimoniali, rinvenienti dal parallelo procedimento penale), che la fattispecie sottoposta al proprio esame ricadesse nella scriminante prevista dalla citata disposizione. Ciò in quanto *"la condotta del GRAGGILONI, sia pure gravemente censurabile per l'errore commesso, non può ritenersi coerente con l'elemento soggettivo della colpa grave di natura omissiva richiesta dalla norma in questione per il riconoscimento della responsabilità amministrativo-contabile"* (pag. 17 della decisione gravata).

In particolare, secondo il I giudice, *"il GRAGGILONI non ha assunto una condotta inerte, ma si è attivato, sia pure in maniera grossolana e maldestra, per ovviare ad eliminare un segnale di allarme impropriamente attribuito ad un impianto diverso da quello realmente interessato dall'avaria."*

Non è da ritenersi comunque che si possa attribuire alle generiche "linee guida" per l'operatore tecnico prodotte da parte attrice (doc. 3, all.4) il valore di atto normativo o di valore equipollente da cui far ricondurre uno specifico obbligo di servizio del convenuto, ma, al più, un vademecum utile per affrontare alcune situazioni critiche nell'espletamento dell'attività lavorativa.

La vincolatività di raccomandazioni contenute in linee guida quale parametro per l'individuazione del comportamento corretto da seguire per valutare la condotta colposa presuppone un riconoscimento normativo sia per il contenuto che per la legittimazione del soggetto emanante (come avvenuto, ad esempio,

per le linee guida nel settore della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, art. 5 legge n. 24/2017). Entrambi questi parametri non sembrano essere presenti nelle norme comportamentali destinate ai tecnici ospedalieri della Centrale gestione emergenze (CGE); come tali non possono rivestire la caratteristica di parametro oggettivo su cui fondare un giudizio di devianza dal "modello di agente" cui riferirsi nella valutazione dell'omissione che abbia determinato l'evento dannoso" (così testualmente, pagg. 16 e 17 della decisione gravata).

2. Avverso la sentenza in questione ha proposto appello, con atto notificato il 13 maggio 2022 e depositato il 31 maggio 2022, la Procura regionale per l'Emilia-Romagna, formulando i seguenti motivi di impugnativa:

PRIMO MOTIVO: ERRORES IN JUDICANDO PER ERRONEA INTERPRETAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA.

Con tale motivo, la Procura appellante ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato nella decisione gravata, il danno contestato, derivante da un illecito di natura omissiva, non sarebbe stato ricollegato da parte attrice alla circostanza dell'erronea interpretazione, da parte del dipendente, della segnalazione acustica del guasto.

Il nucleo della contestazione di responsabilità consisterebbe, infatti, nel danno eziologicamente riconducibile all'illecito del dipendente, il quale, nella vicenda concreta, si riferirebbe al contegno omissivo

gravemente colposo, integrato dalla violazione di fondamentali doveri di cura e diligenza da parte del Graggiloni.

Tale contegno sarebbe consistito nella mancata effettuazione delle verifiche necessarie, che avrebbero consentito all'appellato, anche nel rispetto delle apposite linee guida in uso presso l'ospedale, di riscontrare l'origine dell'allarme e di attivare le misure preordinate ad impedire l'evento dannoso.

In concreto, il Graggiloni, addetto agli allarmi della CGE (Centrale Gestione Emergenze, ove convergono le segnalazioni provenienti dai sistemi elettrici, idraulici, frigoriferi e ascensori), con condotta gravemente noncurante e superficiale, inosservante delle più basilari regole di diligenza e di prudenza nell'espletamento del servizio, non avrebbe effettuato le dovute verifiche della segnalazione e non avrebbe attivato il sopralluogo del tecnico che avrebbe consentito, mediante l'assolvimento dei doveri d'ufficio, di evitare l'evento esiziale.

Per questa via, egli avrebbe violato doveri costituenti proprio l'essenza e la ragione stessa del servizio a tutela dei beni conservati presso la realtà ospedaliera, essendo compito precipuo dell'operatore quello di rilevare la segnalazione a video, tacitare l'allarme acustico ed avvisare il tecnico per il sopralluogo.

In particolare, il contegno omissivo assunto dal Graggiloni, addetto alla CGE per l'intera durata del turno, avrebbe esposto il bene conservato all'interno della realtà ospedaliera ad una condizione del tutto non protetta.

Conseguentemente, la perdita dei vaccini (per l'inesorabile deterioramento del siero) andrebbe ricondotta, secondo il principio della regolarità causale, alla grave negligenza del Graggilioni, quale manifestata proprio in occasione del servizio al quale era stato assegnato;

SECONDO MOTIVO: ERRORES IN JUDICANDO DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE.

Con tale motivo, la Procura appellante, dopo essersi soffermata sul contenuto dell'art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 e sulla relativa *ratio*, si è lamentata della contraddittorietà della decisione censurata.

Quest'ultima, infatti, da un lato avrebbe ritenuto verosimile la mera, fallace interpretazione, da parte del convenuto, di quanto stava accadendo (in particolare, del segnale d'allarme) e, dall'altro, qualificato il contegno serbato in termini di macroscopica superficialità.

Per contro, ai fini dell'applicazione della norma (che parla di "*danni cagionati da omissione o inerzia*") non potrebbe ammettersi un'ambivalenza così descritta: o il soggetto può definirsi agente, perché si è attivato ma, non per sua colpa, non ha raggiunto il risultato sperato oppure (come asseritamente avvenuto nella fattispecie all'esame) ha omesso, con macroscopica superficialità e leggerezza funzionale, di attuare le doverose iniziative che avrebbero scongiurato l'evento dannoso.

La Procura contabile ha, inoltre, sostenuto che la decisione gravata avrebbe posto a proprio fondamento circostanze fattuali non dimostrate, ma semplicemente asserite dal convenuto (conoscenza, successiva ai fatti di causa, del fatto che l'ascensore fosse fermo, ricorrenza di un mero errore di interpretazione del segnale d'allarme, prontamente tacitato, insorgenza del segnale d'allarme in un ascensore fermo da tempo).

Più in particolare, sarebbe rimasta indimostrata la circostanza relativa alla possibilità di confondere il segnale d'allarme del frigorifero con l'allarme di un ascensore in disuso da tempo, tra l'altro presso la realtà ospedaliera ove il Graggilioni prestava servizio da anni.

L'Organo requirente ha, dunque, provveduto a richiamare i capi della sentenza censurati, per sostenere, in superamento delle motivazioni ivi espresse, che:

-la mancata attivazione del sopralluogo non sarebbe riconducibile all'immediato silenziamento dell'allarme, ma all'omessa attivazione, per gravissima negligenza, delle necessarie e dovute verifiche del caso (che il Graggilioni avrebbe dovuto diligentemente condurre), la quale rappresenterebbe il nucleo centrale della contestazione della Procura erariale, riferito al contegno di chiara natura omissiva;

-il silenziamento del segnale avrebbe costituito solo il primo passaggio procedurale dell'intervento, cui avrebbero dovuto seguire le verifiche necessarie a consentire la corretta rilevazione del guasto

e la conseguente attivazione del sopralluogo tecnico;

-il I giudice, indugiando sulla tacitazione del segnale, avrebbe equivocato un passaggio operativo del tutto neutro, di per sé inidoneo a cagionare il danno ed irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art.21 d.l. 76/2020 (non essendo in grado, al pari dell'asserita, erronema individuazione della stringa, a qualificare la condotta in termini commissivi);

-nella vicenda concreta, l'illecito causativo del danno non sarebbe costituito dal mero silenziamento dell'allarme, ma dal contegno omissivo del soggetto preposto proprio al controllo e alla gestione dell'emergenza segnalata dal sistema e che, in spregio ai doveri richiesti dalla funzione ricoperta, il sig. Graggilioni avrebbe omesso di effettuare, con la dovuta diligenza;

-il pregiudizio erariale si sarebbe concretizzato proprio a causa dell'omissione sopra descritta e dalla prolungata inerzia del Graggilioni, mantenuta per l'intera durata del turno della notte nel corso della quale si è verificato l'innalzamento della temperatura del frigorifero dove erano conservati i vaccini, con conseguente esposizione dei flaconi alla variazione di stabilità;

-in ragione della costruzione specifica indicata dall'art. 21 del d.l. n. 76/2020 non risulterebbe condivisibile l'assunto del giudicante per cui essersi attivato per tacitare un allarme (erroneamente attribuito al guasto dell'ascensore) sarebbe circostanza idonea ad elidere, in radice, qualsiasi omissione di doverosa azione successiva;

-in ogni caso, non sarebbe possibile rinvenire agli atti alcun

riscontro sul fatto che il Graggilioni si sarebbe "adoperato" per ovviare al guasto dell'ascensore, essendosi egli limitato, puramente e semplicemente, a disattivare l'allarme (sbagliando), senza null'altro fare;

-la condotta connotata da macroscopica superficialità, rilevante ai sensi del richiamato art. 21, sarebbe costituita non già dall'operato (nel caso di specie, il mero ed imprescindibile silenziamento dell'allarme), ma dal grave contegno omissivo a fronte dei doveri richiesti dal servizio e dall'inerzia protratta per la durata del turno notturno, fonte del grave pregiudizio oggetto di contestazione;

-sussisterebbe sicuramente in capo all'appellato il dovere giuridico di verifica e controllo, in quanto connaturato al ruolo affidatogli in seno alla CGE;

-la consapevolezza del dipendente circa l'asserita, anomala collocazione degli allarmi del sistema informatico, avrebbe dovuto viepiù indurlo ad effettuare le necessarie verifiche del caso;

-l'AUSL, nel proprio potere regolamentare, avrebbe avuto il potere/dovere di emanare regole di immediata applicazione per il miglior svolgimento del servizio;

-le linee guida disattese dall'appellato non costituirebbero una sorta di "Vademecum" o "Istruzioni per l'uso", per orientarsi all'interno delle proprie mansioni, ma veri e propri ordini di servizio da applicare necessariamente in ogni fattispecie ivi contemplata;

-la condotta dell'appellato non potrebbe ritenersi immune da censure sul presupposto di un errore (per di più ritenuto grave dalla

stessa Sezione territoriale) nell'interpretazione di un fatto (individuazione di una diversa stringa di allarme, tra l'altro riferita ad un ascensore fermo), alla luce dei doveri di verifica, vigilanza e controllo connessi al profilo posseduto (operatore tecnico specializzato – conduttore di generatore di vapori, in servizio presso l'U.O. con mansioni di addetto alla CGE) e tenuto conto della necessità di salvaguardare il buon andamento ed il sistema delle responsabilità;

-in ogni caso, l'erronea rappresentazione del fatto (presunta erronea individuazione della stringa) costituirebbe generica giustificazione addotta dalla difesa, non supportata da riscontri probatori a fronte del danno conclamato, concreto ed attuale, certamente scaturito dalla negligenza del soggetto preposto al servizio;

-la violazione dell'obbligo di servizio sarebbe stata accertata nella competente sede disciplinare;

-gli stessi atti del parallelo procedimento penale, rettamente intesi (così la richiesta di archiviazione), farebbero emergere la natura omissiva del comportamento illecito, anche perché l'addebito di interruzione di pubblico servizio ex art. 340 c.p. sarebbe stato esplicitato nella forma proprio della condotta omissiva in virtù della clausola di equivalenza ex art. 40, comma 2, c.p.;

-in definitiva, la (ritenuta) condotta antidoverosa, di stampo gravemente colposo del Graggilioni, in quanto debordante dai limiti della normale diligenza, avrebbe cagionato il danno concreto e

attuale, che sarebbe stato possibile evitare, attenendosi alla semplice osservanza delle più elementari regole di prudenza;

TERZO MOTIVO DI APPELLO: ERROR IN IUDICANDO per violazione e falsa applicazione dell'art. 21, c. 2, d.l. 16/07/2020, n. 76, modificato dalla legge di conversione 11/9/2020, n. 120 e, successivamente, dall'art. 51, c. 1, lett. h), D.L. 31/5/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/7/2021, n. 108

Con tale motivo, la Procura appellante ha sostenuto che la decisione gravata avrebbe provveduto ad una "grave distorsione" dell'art. 21, comma 2, d.l. 76/2020, atteso che:

-il legislatore non avrebbe mutato il regime della responsabilità amministrativa derivante da omissione o inerzia gravemente colposa del dipendente nell'espletamento del servizio, ma solo quello conseguente ad attività;

-non avrebbe inserito l'avverbio "totalmente" (in relazione alle condotte omissive ed inerti), come invece ha ritenuto il Collegio.

La predetta distorsione avrebbe comportato l'errore della mancata individuazione, nella fattispecie concreta, dei presupposti della responsabilità amministrativa, quali delineati dall'art. 21.

A tal riguardo, l'Organo requirente ha rimarcato, con richiami giurisprudenziali, che il criterio della causalità della colpa ricorrerebbe anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno, richiamando, altresì, la necessità, alla stregua dal medesimo

criterio, che l'evento dannoso si configuri quale conseguenza alla cui prevenzione era diretta la regola cautelare violata.

Nella fattispecie all'esame, il danno risulterebbe inesorabilmente riconducibile al contegno omissivo ed inerte, gravemente colposo ed inosservante delle regole minime di diligenza e prudenza, tenuto dal Graggioni, (comportamento ritenuto) tale da neutralizzare e rendere del tutto inutile la segnalazione del guasto, che avveniva con doppio allarme, acustico, visivo e lampeggiante di colore rosso.

La Sezione territoriale avrebbe, dunque, errato nell'accogliere la prospettazione difensiva, del tutto ipotetica e non corroborata sul piano documentale (secondo la Procura appellante), incentrando l'attenzione sul silenziamento dell'allert (operazione del tutto neutra rispetto all'evento pregiudizievole) e giungendo a configurare, nella fattispecie, una condotta attiva, innescata da un "grossolano" errore di mera lettura di una stringa, senza poi soffermarsi sul dovere incombente, anche solo per prudente diligenza, di far seguire i necessari accertamenti.

Questi ultimi avrebbero, in particolare, consentito di apprezzare che l'allarme non poteva riferirsi ad un ascensore fermo da tempo, ma al frigorifero della farmacia.

Il danno contestato sarebbe allora quello causalmente riconducibile all'omessa attivazione delle iniziative di verifica degli allarmi che, ove adottate, avrebbero scongiurato il danno, visto il progressivo e non repentino abbassamento della temperatura fino al raggiungimento dell'irreversibile livello critico.

Ciò, tenuto conto della dedotta sussistenza, in capo al Graggiloni, del dovere giuridico di verifica e controllo, connaturato al ruolo dal medesimo ricoperto in seno alla CGE.

In conclusione, la Procura appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza appellata ed il conseguente, pieno accoglimento della pretesa erariale avanzata con l'atto di citazione.

3. Con comparsa di costituzione pervenuta il 16 maggio 2023, il sig. **GRAGGILONI Cristian**, con il patrocinio dell'Avv. Gian Andrea Ronchi, ha chiesto il rigetto dell'appello, per infondatezza dello stesso, anche perché asseritamente fondato su di una distorta ricostruzione dei fatti.

Si è, in particolare, soffermato sui singoli motivi di gravame, per farne risaltare l'infondatezza.

Nello specifico, quanto al I motivo, ha ribadito che, al netto dell'assenza, nel caso di specie, di una norma primaria di copertura che specifichi la condotta esigibile, l'ignorare avrebbe una valenza in sé omissiva, mentre una interpretazione erronea, che dà seguito a una catena di errori, costituirebbe indubbiamente una condotta attiva.

Il sig. Graggiloni, come correttamente riconosciuto in sentenza, a fronte del segnale d'allarme, non sarebbe rimasto passivo, ma si sarebbe adoperato, seppur sbagliando.

In altri termini, egli avrebbe visto l'allarme, interpretato lo stesso in modo non corretto ed agito di conseguenza.

In ogni caso, bisognerebbe tener conto del fatto che il sig.

Graggiloni:

- non sarebbe mai stato formato per le mansioni affidategli la notte del sinistro;

- sarebbe stato assunto, quale operaio caldaista (e così inquadrato contrattualmente), per svolgere mansioni operative sui macchinari che producono acqua calda e vapore, e come operaio non qualificato atto a intervenire solo su indicazione di un caposquadra;

- non avrebbe posseduto un titolo legittimante l'assunzione di mansioni di responsabile di alcunché, tanto meno di una centrale emergenze che governa gli allarmi (dall'ascensore al frigo, all'energia elettrica delle sale operatorie) di un intero ospedale;

- qualsiasi ricostruzione in fatto della vicenda si baserebbe solo sul detto di alcuni testimoni e, soprattutto, sui dati forniti dall'Amministrazione (parte interessata all'esito del presente procedimento), atteso che ogni dato sul sistema di allarme sarebbe stato inquinato il giorno successivo il sinistro, per l'intervento di consulenti informatici dell'AUSL, che avrebbero modificato *hardware e software*.

Con riferimento al II motivo di gravame, la Procura avrebbe erroneamente sovrapposto la condotta del lavoratore alle conseguenze occorse successivamente.

In particolare, di fronte al segnale d'allarme, il sig. Graggiloni non sarebbe rimasto inerte, ma sarebbe intervenuto attivamente, visionando il monitor del PC a sua disposizione, interpretando il segnale in maniera erronea (anche se non vi sarebbe certezza

dell'errore, in conseguenza degli interventi manipolativi dei consulenti dell'azienda), selezionando con *mouse* o tastiera quella determinata stringa, scegliendo l'opzione di tacitare l'allarme, tra le diverse proposte del sistema.

In definitiva, anche se ci fosse certezza circa l'allarme attivatosi e, dunque, visibile al *monitor* quella sera (ascensore o frigorifero), in ogni caso, verrebbe in rilievo una condotta certamente colposa, ma altrettanto certamente commissiva e, dunque, scriminata.

L'appellato ha, inoltre, affermato l'assenza nel caso di specie di ogni atto (di legge o contrattuale) idoneo a configurare/trasferire la necessaria posizione di garanzia, che il lavoratore dovrebbe rivestire all'interno della centrale rischi dell'Ospedale di Forlì, non potendo tale valore essere riconosciuto alle generiche linee guida richiamate in citazione.

Mancherebbe, dunque, il presupposto per un giudizio di rimproverabilità.

Infine, quanto al III motivo di gravame, l'appellato ha sostenuto che, se mai si riuscisse a stabilire quanto realmente accaduto quella notte, il caso all'esame rientrerebbe certamente tra quelli di cui all'art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, in quanto risulterebbero certe:

-la compatibilità temporale tra il fatto e il periodo di interesse della norma;

-la rilevanza della norma per il procedimento che qui interessa;

-la natura non dolosa, ma al più colposa, della condotta del

lavoratore;

-la natura commissiva della medesima condotta.

Non sarebbe, dunque, mancata la vigilanza, ma sarebbe stata espletata una vigilanza commissiva, per quanto errata e colposa.

4. Alla pubblica udienza del 6 giugno 2023, come da verbale in atti, il P.M. contabile, Cons. Giulia De Franciscis, ha insistito, con articolate argomentazioni, per l'accoglimento del gravame, concludendo come in atti.

L'Avv. Gian Andrea Ronchi, per l'appellato Graggiloni, ha ribadito, con articolate argomentazioni, la richiesta di rigetto del gravame, concludendo come in atti.

Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente appello merita accoglimento, per quanto di seguito esposto.

A tal riguardo, il Collegio rileva che, nella fattispecie all'esame, risulta acclarato, siccome incontrovertibilmente emergente dagli atti di causa (indagine interna dell'Azienda USL della Romagna, come da relazione del 5 febbraio 2021, richiamata anche nella nota aziendale del 23 aprile 2021, nonché atti dei procedimenti, disciplinare e penale, introdotti per la medesima vicenda), il fatto che, una volta scattato, nella notte tra il 14 ed il 15 gennaio 2021, l'allarme relativo al frigorifero contenente 150 flaconi del vaccino anti-covid (per complessive 1.500 dosi), il sig. Graggiloni, quale

operatore tecnico preposto alla vigilanza presso la Centrale della Gestione Emergenza (CGE) ed in servizio quella notte, **si sia limitato a spegnere/silenziare l'allarme stesso, senza fare null'altro ed, in particolare, senza richiedere gli opportuni interventi tecnici,** finalizzati alla comprensione della causa dell'allarme ed alla soluzione della problematica emersa.

Per questa via, non è stato possibile fronteggiare, nell'immediato, il malfunzionamento del frigorifero (rilevato solo nella mattinata successiva), con conseguente deterioramento di parte dei falconi di vaccino (80 su 150) in esso contenuti e produzione del danno qui contestato, connesso alle spese sostenute per l'acquisto dei vaccini non più utilizzabili e per il repentino trasporto presso altre strutture sanitarie di quelli ancora utilizzabili.

Il comportamento del Graggioni è stato ritenuto dalla stessa Sezione territoriale, a pag. 17 della sentenza impugnata, contrassegnato da "*macroscopica superficialità*", ma tuttavia non perseguibile per la rilevata assenza di "*contenuti dolosi né di colpa grave per inerzia*".

Tanto in applicazione della scriminante prevista dall'art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, con riferimento all'arco temporale ivi previsto, avrebbe limitato la perseguibilità a titolo di colpa grave alle sole ipotesi di "*condotta totalmente omissiva o inerte*" (così, pag. 12 della decisione gravata).

1.a) Nondimeno, il Collegio concorda con la Procura appellante circa la non applicabilità alla fattispecie all'esame della novella normativa recata dal richiamato art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020.

Nello specifico, tale disposizione, nella versione vigente all'epoca dei fatti (gennaio 2021), prevedeva che: *"Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente"* (il termine del 31 dicembre 2021 è stato in seguito prorogato al 30 giugno 2023 dall'art. 51, comma 1, lett. h, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e da ultimo ulteriormente prorogato al 30 giugno 2024, ex art. 1, comma 12-*quinquies*, lett. a), d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74).

La medesima disposizione, nel suo chiaro tenore letterale, fa, dunque, risaltare che la limitazione di responsabilità ivi prevista non tocca le condotte omissive (peraltro, senza alcun riferimento a contegni *"totalmente"* inerti o omissivi), le quali continuano ad essere perseguibili anche se caratterizzate da colpa grave (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II, n. 30/2022).

Tale è la situazione ricorrente nella fattispecie all'esame, connotata dalla riconducibilità dell'evento esiziale (perdita definitiva, per deterioramento, di una parte dei flaconi di vaccino conservati nell'apposito frigorifero, a seguito di un non corretto funzionamento dello stesso e repentino trasferimento dell'altra parte) ad una condotta omissiva gravemente colposa, addebitabile all'appellato Graggilioni.

Sotto questo punto di vista, non può condividersi la ricostruzione della Sezione territoriale circa la configurabilità della condotta del Graggilioni in termini di contegno attivo.

In particolare, secondo il I giudice, il Graggilioni, a fronte del segnale d'allarme relativo al congelatore, prontamente rilevato, non sarebbe rimasto inerte, ma si sarebbe comunque attivato, sia pure in "*maniera grossolana e maldestra*" (così, pag. 16 della sentenza gravata), silenziando il segnale predetto.

Ciò per un errore "*grossolano*" (tale definito dalla decisione impugnata; pag. 16) nell'interpretazione del predetto segnale (ovvero nella visualizzazione e lettura della relativa "*stringa*" informatica), siccome impropriamente ricondotto al guasto di un ascensore, non funzionante da tempo.

Nondimeno, il Collegio rileva che le indagini penali espletate per la medesima vicenda, per quanto esitate nell'archiviazione, hanno escluso la sussistenza di errori nel funzionamento del sistema informatico di rilevazione degli allarmi (vedasi richiesta di archiviazione del P.M. penale del 6 luglio 2021, cui è seguito il

conforme decreto del G.I.P. del 14 luglio 2021).

Allo stesso modo, è rimasta indimostrata la circostanza, richiamata dall'appellato, per cui ogni dato sul sistema di allarme sarebbe stato inquinato il giorno successivo al sinistro, per l'intervento dei consulenti informatici dell'Azienda.

In ogni caso, la ricostruzione della Sezione territoriale, a giudizio del Collegio, nel superare l'impostazione attorea (incentrata sull'omissione consistita nella mancata attivazione di iniziative conformi ai doveri di servizio; così, ad es., pagg. 5 e 7 della citazione in giudizio) si pone in insanabile contrasto con la richiamata novella normativa, che ha testualmente affermato la (perdurante) rilevanza della colpa grave con riferimento ai "*danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente*".

Ed invero, come ben rimarcato dalla Procura appellante, nella fattispecie all'esame, la corretta ricostruzione della serie causale sfociata nell'evento lesivo porta indubbiamente a ricondurre il danno contestato non già al silenziamento del segnale d'allarme, **ma bensì al fatto che, a seguito dello stesso, il Graggioni ha serbato una condotta omissiva, non attivando le procedure d'emergenza e non richiedendo l'intervento del tecnico che avrebbe dovuto procedere alle verifiche *in loco*.**

Ciò, in palese violazione di ogni elementare dovere di diligenza e cura nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative ed in contrasto con le stesse, specifiche previsioni contenute nelle linee-guida per l'operatore tecnico, elaborate dall'Amministrazione

proprio per fronteggiare e gestire situazioni, come quella emersa nel caso di specie, di segnalazione di possibili avarie.

In definitiva, il silenziamento del segnale d'allarme, ai fini della produzione dell'evento lesivo qui in rilievo, si appalesa, in sé considerato, un dato sostanzialmente neutro, essendo il medesimo evento stato originato, in via immediata ed esclusiva, dalla mancata attivazione delle successive e doverose attività di verifica.

Del resto, secondo quanto chiarito dall'Amministrazione (nota aziendale del 23 aprile 2021, richiamante la relazione del 5 febbraio 2021), il silenziamento dell>alert costituisce solo il primo passaggio procedurale cui deve seguire l'attivazione di procedure di verifica, evidentemente finalizzate ad evitare eventi lesivi del tipo di quello oggetto di causa.

Resta allora confermata la ricorrenza di una condotta omissiva (gravemente colposa, per quanto si dirà meglio in seguito), come tale perseguibile anche a seguito dell'entrata in vigore della richiamata novella normativa.

A tal riguardo, il Collegio ritiene, in superamento della posizione espressa dalla Sezione territoriale (e dallo stesso appellato nella memoria di costituzione nel presente giudizio), sicuramente configurabile a carico del Graggioni un obbligo di vigilanza, verifica e controllo, che gli avrebbe imposto d'attivarsi nei termini sopra visti.

Tale obbligo deve, infatti, ritenersi "ontologicamente" connesso alle attribuzioni di cui l'appellato era affidatario nell'ambito

dell'organizzazione aziendale e, dunque, al ruolo concretamente rivestito all'interno della stessa organizzazione (operatore tecnico specializzato, conduttore generatore di vapore, in servizio presso la Centrale gestione emergenze – CGE- e specificamente preposto al controllo e gestione degli allarmi; vedasi la lettera di contestazione di addebiti disciplinari del 20 gennaio 2021, prot. n. 2021/0014945/P e la nota aziendale del 16 maggio 2021, inoltrata alla Procura regionale in esecuzione del decreto istruttorio del n. 83/2021).

Il medesimo obbligo costituisce, a ben vedere, l'essenza stessa dei doveri discendenti, a carico del Graggilioni, dal rapporto di servizio in essere con l'Ente pubblico d'appartenenza.

Tale conclusione non risulta inficiata dalla circostanza, per contro richiamata dall'appellato, per cui lo stesso sarebbe stato assunto (ed inquadrato contrattualmente) quale operaio caldaista, avendo l'Azienda sanitaria previsto, sin dal 1° gennaio 2011, a seguito di specifica revisione organizzativa, discussa positivamente con le Organizzazioni sindacali, la partecipazione fissa alla Centrale controllo allarmi, con turno H24, di due conduttori di generatore di vapore (così la nota aziendale del 9 dicembre 2010, prot. n. 68431). Aggiungasi che la già richiamata richiesta di archiviazione del parallelo procedimento penale (cui è seguito il conforme decreto) così come il provvedimento del 24 febbraio 2021 d'irrogazione della sanzione disciplinare (concordata con l'incolpato nella forma della sospensione, per mesi 2, dal servizio e dalla relativa retribuzione),

presuppongono, a ben vedere, la sussistenza, in capo al Graggilioni, di un obbligo di tal fatta e di una specifica posizione di garanzia rispetto ai beni aziendali, valorizzando la mancata attivazione di iniziative conformi ai doveri di servizio idonee a scongiurare l'evento lesivo.

Nello specifico, l'archiviazione penale risulta intervenuta per la rilevata assenza dell'elemento psicologico (dolo) del reato contestato (interruzione di pubblico servizio ex art. 340 c.p.), il quale reato è stato significativamente configurato nella forma omissiva del mancato impedimento dell'evento che si aveva l'obbligo giuridico d'impedire, atteso l'espresso richiamo, nel relativo capo d'imputazione, della clausola d'equivalenza di cui all'art. 40, cpv, c.p.

Allo stesso modo, il provvedimento d'irrogazione della sanzione disciplinare (come detto, "concordata" con l'incolpato) è stato adottato all'esito di un procedimento nell'ambito del quale è stata formalmente contestata al Graggilioni la violazione (anche) dell'art. 66, comma 3, lett. c), del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018, incentrato proprio sulla "*negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumentali a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza*" (vedasi pag. 4, ultimo capoverso, della già citata lettera di contestazione degli addebiti in data 20 gennaio 2021, prot. 2021/00148945/P).

Va, infine, rimarcato che le già richiamate linee-guida ponevano a carico del Graggilioni, quale operatore tecnico specializzato operante presso la U.O. Manutenzione e Gestione Immobili ed Impianti ed assegnato alla gestione degli allarmi presso la CGE, specifici obblighi comportamentali, finalizzati a gestire e fronteggiare situazioni d'allarme, in funzione della prevenzione di eventi lesivi come quello oggetto di causa.

Esse, infatti, dopo aver sancito l'obbligo dell'operatore tecnico CGE di verificare di persona, ad ogni cambio turno, le apparecchiature della CGE (così la lett. D), prevedevano testualmente, al paragrafo H, intitolato *"Apparecchi di ricezione e gestione allarmi in CGE- Tipologie Eventi e Linee Guida"*, che *"la corretta operatività della CGE non può prescindere da una prima tempestiva valutazione dell'evento manifestatosi a cura dell'operatore CGE, in quanto tecnico che successivamente, in base alla gravità della situazione e/o delle problematiche manifestatesi, attiva gli Operatori Tecnici di competenza dell'officina, ed eventualmente il tecnico dell'ufficio tecnico e la ditta manutentrice.*

Nell'eventualità di incertezze o non esaustiva comprensione dell'entità della segnalazione pervenuta, la stessa andrà trattata attivando le figure sopra indicate. Tutte le valutazioni fatte e le azioni adottate devono essere registrate come sopra esposto al fine della successiva tracciabilità.

In ogni caso, tutti gli allarmi pervenuti vanno verificati direttamente dal personale preposto dell'U.O. Manutenzione e Gestione Immobili

ed Impianti o, solo nei casi per i quali è esplicitamente previsto, attraverso personale tecnico dei servizi e ditte interessati...".

Allo stesso modo, il paragrafo 13 prevedeva, per l'ipotesi di allarme sui frigoriferi:

-la chiamata sul posto, al fine di verificare la presenza di personale addetto del servizio interessato e, in caso di assenza di tale personale, l'attivazione dell'OT elettricista;

-in presenza di problema tecnico non risolvibile dall'elettricista, l'informativa, ad opera della CGE, dei referenti sanitari in servizio o in reperibilità, per il trasferimento di materiale biologico.

Contrariamente a quanto affermato dal I giudice ed al di là del *nomen juris* utilizzato ("*linee-guida*"), tali obblighi comportamentali, del tutto chiari e lineari, rilevano alla stregua di veri e propri obblighi di servizio.

Non risulta, infatti, corretto escludere la vincolatività delle previsioni contenute nelle linee-guida, sul presupposto della dedotta assenza di "*un riconoscimento normativo sia per il contenuto che per la legittimazione del soggetto emanante*" (così, per contro, pag. 17 della decisione gravata).

Ed invero, il datore di lavoro (ivi compreso evidentemente quello pubblico), nell'ambito della potestà di regolamentazione della propria organizzazione e dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti (art. 2086 c.c.), può sempre enucleare e dettare specifiche regole comportamentali concernenti la corretta esecuzione della prestazione lavorativa (*alias*, lo svolgimento del

servizio cui è preposto il lavoratore), tanto più se relative a situazioni d'emergenza e funzionali, come nel caso di specie, alla prevenzione di potenziali eventi lesivi per persone e/o cose (*alias*, beni aziendali).

All'applicazione delle predette regole, i dipendenti non possono sottrarsi, alla luce del dovere di osservanza delle disposizioni impartite dall'imprenditore per l'esecuzione e disciplina del lavoro, quale espressamente sancito dall'art. 2104, comma 2, c.c., e significativamente richiamato a pag. 4 della nota di contestazione di addebitati disciplinari al Graggiloni.

Aggiungasi che, per l'ipotesi di datore di lavoro pubblico, la potestà di regolamentazione di cui si è detto assume particolare pregnanza, in quanto rispondente all'esigenza di attuazione di beni e valori, di rango anche costituzionale (buon andamento ex art. 97 Cost.).

Del resto, come ben osservato dalla Procura appellante, il sig. Graggiloni non risulta avere eccepito la non vincolatività delle linee-guida nell'ambito del parallelo procedimento disciplinare, fondato, come anticipato, anche sulla violazione dei doveri di cui al predetto art. 2104 c.c.

Allo stesso modo, non può condividersi la posizione del I giudice, alla cui stregua l'errore in cui sarebbe incorso il Graggiloni nell'interpretazione del fatto da cui nasceva l'operare concreto (ovvero, l'impropria riconducibilità del segnale d'allarme all'ascensore) non consentirebbe di configurare la violazione di un obbligo di vigilanza e controllo.

Si tratterebbe, infatti, comunque di un errore marchiano e grossolano, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Sezione territoriale, come tale sprovvisto di ogni valenza esimente.

In caso contrario, in maniera del tutto irrazionale, verrebbe riconosciuto al comportamento gravemente negligente dell'operatore nella rilevazione dei presupposti fattuali che impongono la sua attivazione, l'idoneità ad annullare e vanificare la portata applicativa della funzione di garanzia prevista a tutela di valori e beni di particolare rilievo.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, può ritenersi che il sig. Graggilioni, pur in presenza del segnale d'allarme relativo al cattivo funzionamento del frigorifero contenente i flaconi di vaccino, sia rimasto inerte, **non attivando le necessarie verifiche tecniche,** e, dunque, precludendo la messa in campo delle iniziative che avrebbero potuto impedirne il deterioramento.

La condotta del Graggilioni, di natura chiaramente omissiva (e come tale sottratta all'ambito applicativo della scriminante di cui all'art. 21, comma 2, d.l. 76/2020) risulta connotata, senza dubbio alcuno, da colpa grave.

Ciò alla luce delle circostanze sotto riportate:

-violazione di elementari regole di diligenza e cura nell'espletamento dei doveri connessi ai propri specifici compiti lavorativi (operatore tecnico-caldaista, addetto alla CGE da circa 10 anni, secondo quanto emerge anche dalla memoria difensiva dell'11 febbraio 2020 prodotta nell'ambito del procedimento disciplinare, e,

dunque, dotato di pluriennale esperienza nella individuazione e gestione degli allarmi);

-superamento di regole comportamentali chiare e puntuali (quali quelle contenute nelle "linee-guida" elaborate dall'Amministrazione);

-non complessità dell'attività omessa;

-evidente noncuranza e disaffezione mostrate per la tutela delle ragioni finanziarie degli Enti interessati.

Da tale condotta è scaturito, in termini eziologici, il danno, rappresentato dalle spese sostenute dagli Enti interessati per l'acquisto dei vaccini non più utilizzabili e per il repentino trasporto, presso altre strutture sanitarie, di quelli ancora utilizzabili, per il complessivo importo di **euro 16.406,97**.

Trattasi, infatti, di spese che la condotta in questione ha reso disutili (vaccini irrimediabilmente deteriorati) ovvero di spese che non sarebbe stato necessario affrontare in assenza della stessa condotta (vaccini ricollocati presso altre strutture sanitarie).

Il predetto importo di **euro 16.406,97**, quantificato dalla Procura regionale sulla base della documentazione presente agli atti di causa (nota aziendale del 21 maggio 2021 e nota della struttura commissariale del 27 maggio 2021, inoltrate alla Procura in esecuzione, rispettivamente, dei decreti istruttori nn. 90 e 91 del 2021), deriva dalla sommatoria degli importi sottoindicati:

a) euro 614,97, in favore dell'A.U.S.L. della Romagna, connesso alle spese sostenute per la repentina e non programmata

dislocazione, presso i vicini Centri vaccinali, dei n. 70 flaconi (pari a 700 dosi) ancora efficaci (nello specifico, spese per pedaggio autostradale, carburante e retribuzione dell'autista aziendale, nonché per i costi relativi ai trasferimenti effettuati dalla ditta esterna appaltatrice del servizio trasporti);

b) euro 15.792,00, in favore della struttura del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento nelle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, corrispondente al costo inutilmente sostenuto per gli ottanta flaconi (pari ad 800 dosi) deteriorati a seguito dell'incidente.

La sommatoria di **euro 16.406,97** va conseguentemente posta a carico dell'appellato Graggiloni a titolo di condanna, previo accoglimento dell'odierno gravame e riforma integrale della decisione impugnata.

2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'appello dispiegato dalla Procura regionale nei confronti della sentenza n. 72/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, va accolto, con conseguente, integrale riforma della decisione impugnata (anche per il profilo del rimborso delle spese di lite) e condanna dell'appellato **GRAGGILONI Cristian** al pagamento dell'importo complessivo di **euro 16.406,97**, di cui:

-**euro 15.792,00** in favore del **Ministero della Salute**, il quale, in base all'art.2, comma 2, d.l. n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, come da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 4, d.l. n. 51/2023, convertito dalla legge n. 87/2023, è subentrato, a partire

dal 1° luglio 2023, in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi inclusa la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, già facenti capo all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, a sua volta subentrata a partire dal 1° aprile 2022, in virtù del comma 1 del predetto art. 2, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 1-ter, lett. a), d.l. n. 162/2022, convertito dalla legge n. 199/2022, in tutti i rapporti attivi e passivi, oltrechè nella titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, già facenti capo al Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento nelle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

-ed **euro 614,97** in favore dell'Azienda unità sanitaria locale della Romagna.

Gli importi per cui è condanna vanno incrementati della rivalutazione dal momento dell'illecito alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Sulle somme così rivalutate vanno computati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.

Infine, le spese relative al doppio grado di giudizio, da liquidare nei termini indicati in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,

definitivamente pronunciando:

-ACCOGLIE l'appello dispiegato dalla Procura regionale nei confronti della sentenza n. 72/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e, per l'effetto, in integrale riforma della decisione impugnata, **CONDANNA** il sig. **GRAGGILONI Cristian** al pagamento dell'importo complessivo di **euro 16.406,97**, di cui **euro 15.792,00** in favore del Ministero della Salute (già Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia ed, ancor prima, Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento nelle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19) ed **euro 614,97** in favore dell'Azienda unità sanitaria locale della Romagna.

Gli importi per cui è condanna vanno incrementati della rivalutazione dal momento dell'illecito alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Sulle somme così rivalutate vanno computati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano in Euro 432,00 (QUATTROCENTOTRENTADUE/00) seguono la soccombenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.

IL Consigliere ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO)

(dott.ssa Daniela ACANFORA)

SENT. 356/2023

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il

17 NOVEMBRE 2023

Per la Dirigente (dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo
Dr.ssa Alessandra Carcani